



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Oreste Belforte

Registro Generale n. 914 del 29/07/2016

Registro Settore n. 157 del 28/07/2016

OGGETTO: Modifica contratti Rep. 8055/2010 e Rep. 8131/2010 ad oggetto "appalto integrato di illuminazione a risparmio energetico".

() LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Oreste Belforte

IL R.U.P.

Premesso che:

Questo Ente ha in essere n. 2 contratti rispettivamente Rep. 8055 principale importo di € 207.480,00 oltre IVA e Rep. 8131 aggiuntivo di € 634.410,00 oltre IVA del 2010 ad oggetto "appalto integrato di illuminazione a risparmio energetico".

Con i contratti in essere il Comune di Marigliano ha conferito alla società Beghelli Servizi per la durata di anni 13 e a fronte del canone annuale pari ad € 48.801,00 oltre Iva a cui si aggiungono ulteriori € 8.133,50 bimestrali (contratto aggiuntivo) oltre IVA, il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico presso gli edifici pubblici riportati in elenco allegato ai contratti. Nel contratto è precisato che il corrispettivo totale minimo del servizio potrà subire variazioni in base all'effettivo numero di apparecchi sostitutivi installati presso gli edifici individuati dall'elenco allegato.

Con determinazione RG 2174 del 31.12.2010 il Responsabile del settore (su proposta del responsabile del procedimento Sodano) autorizzava la soc. Beghelli all'affidamento in subappalto alla ditta AET sas dei lavori di installazione degli apparecchi sostitutivi di illuminazione e relativa manutenzione degli stessi.

L'autorità di vigilanza sui contratti pubblici nel 2012 contestava all'Ente una serie di criticità relative alla procedura seguita e ai contratti stipulati.

Il responsabile del procedimento rimetteva al Segretario una relazione esplicativa prot. 17152 del 06.07.2012 relativa alla procedura inerente il servizio risparmio energetico.

La Giunta Comunale con deliberazione n.145 del 06.12.2012 dava mandato al Responsabile del servizio di procedere alla risoluzione del contratto con la Beghelli.

Il responsabile del settore con nota 29083 del 30.11.2012 avviava nei confronti della società Beghelli la procedura per la risoluzione del contratto principale.

La società Beghelli inviava nota acquisita al protocollo dell'Ente con numero 766 del 09.01.2013 di motivi ostativi alla risoluzione.

Il Comune di Marigliano conveniva la società Beghelli ad un incontro presso la casa comunale il giorno 26 giugno 2013 durante il quale veniva redatto verbale dal quale emerge la richiesta della Responsabile del servizio di rivedere la durata contrattuale fissandola in nove anni con la conseguente rimodulazione del valore dello stesso. Con lo stesso verbale veniva sottoposta la richiesta al Segretario generale per la eventuale fattibilità di una convalida del contratto.

Il 31.07.2013 con prot. 19723 la società Beghelli formalizzava una proposta all'Ente, a seguito dell'incontro tenutosi nella sede comunale.

Il 22.12.2015 con nota acquisita al prot. n.24230 la soc. Beghelli comunicava la modifica del subappaltatore nella ditta ReT SRLS.

Il responsabile di Settore rimetteva relazione prot 2153 del 2/2/2016 con la quale proponeva la modifica della durata contrattuale in quanto l'eventuale recesso dal contratto determinerebbe, allo stato, all'Ente un esborso pari ad € 726.660,63 quale importo residuo oltre € 1.820,50 per il riscatto dei corpi illuminanti.

Il geom. Francesco Bossa dell'Ufficio tecnico, su ordine del Segretario, effettuava sopralluogo presso gli immobili individuati in elenco allegato al contratto, con rilevazione delle centraline e del numero di lampade installate (prot.10572 del 26.05.2016).

Da quanto emerge sono state rilevate altresì le seguenti criticità:

- il subappalto consente alla ditta Beghelli di subappaltare l'intero servizio senza limiti quantitativi e qualitativi e in assenza di una verifica di requisiti in capo al subappaltatore circa il possesso della capacità economica finanziaria, tecnica organizzativa, professionale che deve essere dimostrata con il possesso delle risorse umane e tecniche nonché con l'esperienza necessaria ad eseguire l'appalto.

-E' assente la polizza per copertura assicurativa responsabilità civile.

- E' presente uno squilibrio contrattuale a favore della ditta Beghelli in tema di clausole di garanzia per l'inadempimento della Stazione appaltante, senza prevedere clausole analoghe a tutela della stazione appaltante in caso di adempimento dell'appaltatore.

- La mancata indicazione dell'importo massimo del contratto in violazione dell'art. 35 del D.Lgs.50/2016.

Considerato inoltre che la società Beghelli in data 14 gennaio 2016 con prot. 1003 ha comunicato la cessione dei crediti.

Preso atto del notevole lasso di tempo intercorso dalla stipula del contratto e il conseguente consolidamento dei diritti acquisiti dalla società successivamente alla sottoscrizione.

Vista la comunicazione del Segretario generale prot.14071 del 25/07/2016

Tutto ciò premesso,

si procede alla modifica dei contratti con l'inserimento di precise clausole a tutela del Comune di Marigliano:

rimodulazione della durata del contratto a nove anni così come previsto dalla vigente normativa

riduzione del 5% dell'importo massimo contrattuale

costituzione di polizza per copertura assicurativa responsabilità civile

clausole di garanzia a tutela dell'Ente nell'ipotesi di recesso anticipato.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il codice dei contratti d. LGS 50/2016;;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di procedere alla modifica dei contratti indicati in premessa con l'inserimento di precise clausole a tutela del Comune di Marigliano:

a) rimodulazione della durata del contratto a nove anni così come previsto dalla vigente normativa
riduzione del 5% dell'importo massimo contrattuale

b) costituzione di polizza per copertura assicurativa responsabilità civile

c) clausole di garanzia a tutela dell'Ente nell'ipotesi di recesso anticipato.

La presente Relazione, con gli atti richiamati, va inviata alla Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

- di trasmettere il presente atto

- alla società Beghelli Servizi srl con sede in Crespellano (Bo) via Papa Giovanni XIII, n.27

- al Segretario Generale

- Al Sindaco

All'Ufficio gara e contratti per la modifica dei contratti citati affinché provveda a rimodulare gli stessi secondo quanto stabilito nella presente determinazione.

IL R.U.P.
Ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Vista la proposta a firma del R.U.P. ing. Andrea Ciccarelli;

DETERMINA

Di approvare la proposta di determina a firma del R.U.P. che qui si intende integralmente riportata e descritta.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
arch. Oreste Belforte